



CODICE ETICO

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – DESTINATARI

- Art. 1 - Destinatari

TITOLO II – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 2 – I principi fondamentali
- Art. 3 – Il principio di legalità
- Art. 4 – I principi di uguaglianza e non discriminazione
- Art. 5 – I principi di onestà ed equità
- Art. 6 – I principi di correttezza, lealtà e imparzialità
- Art. 7 - Il principio di non violenza

TITOLO III – DIVIETI

- Art. 8 – Divieto di alterazione e manipolazione risultati sportivi
- Art. 9 – Divieto di scommesse
- Art. 10 – Antiriciclaggio
- Art. 11 – Regali e benefici
- Art. 12 – Divieto di dichiarazioni lesive e rapporti con organi di Stampa

TITOLO IV – DOVERI

- Art. 13 – Riservatezza
- Art. 14 – Conflitto di interesse
- Art. 15 – Privacy
- Art. 16 – Molestie e abusi

TITOLO V – RISORSE UMANE

- Art. 17 – Risorse umane
- Art. 18 – Gestione e formazione del personale
- Art. 19 – Tutela della salute e sicurezza

TITOLO VI – APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

- Art. 20 – Applicazione del codice etico
- Art. 21 – Segnalazioni
- Art. 22 – Organismo di vigilanza
- Art. 23 - Sanzioni

PREMESSA

La Federazione Italiana Twirling (FITw) ha lo scopo di promuovere, curare e disciplinare tutte le forme di attività dilettantistica del twirling e gli aspetti ad esse connessi.

Nell'ambito delle finalità istituzionali, della missione e delle attività, la FITw opera prestando particolare riguardo alla lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia ed ogni altra forma di violenza, indirizzando i comportamenti di coloro che a qualunque titolo sono inseriti nell'organizzazione federale centrale e periferica o di coloro che a qualunque titolo ne hanno rapporti diretti o indiretti.

La FITw, in particolare, agisce in ottemperanza ai principi e ai doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà e correttezza sportiva, libertà e dignità della persona umana nel rispetto delle diversità.

La FITw aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento della sua missione ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici, nonché di condotte e/o pratiche e/o metodi proibiti.

In particolare, la convinzione di agire a vantaggio della Federazione non giustifica assolutamente l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

Le norme del presente codice si intendono integrate per quanto qui non specificatamente disposto dai Codici Etici emanati dal CIO, dal CONI, dal CIP e dalla Federazione Internazionale di riferimento per la Disciplina.

Le norme del presente codice si intendono inoltre integrate, sempre per quanto qui non specificatamente disposto, dalle Carte Federali, nonché dal *"REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI"* e relative *"LINEE GUIDA"* emanate dalla FITw ed approvate dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n° 213 del 17/05/2024.

IL CODICE ETICO

Il Codice Etico definisce i valori ed i doveri etici e comportamentali che dovranno essere rispettati da tutti i soggetti che operano della FITw, nell'ambito dei diversi ruoli, ambiti e competenze.

Il Codice Etico rappresenta la fondamentale garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione nel perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi.

Il Codice inoltre specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza previsti per i dipendenti per tutti coloro che operano nella Federazione, a qualsivoglia titolo, e contribuisce a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto dei valori cui si ispira la Missione della FITw e nello specifico: equità ed eguaglianza, tutela e rispetto della salute e dell'integrità psico-fisica della persona, tutela dei minori, trasparenza, onestà, riservatezza, imparzialità, tutela dell'ambiente, inclusione, pari opportunità e parità di genere, lotta ad ogni forma di discriminazione.

TITOLO I

Art. 1 - DESTINATARI

Le norme contenute nel Codice Etico federale sono vincolanti per tutti gli Affiliati e i tesserati (Atleti, Tecnici, Ufficiali di gara, Dirigenti, Soci, Volontari) nonché ai dipendenti, ai titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo o di rapporti che comportino una prestazione di opera o la fornitura di un servizio, alle persone autorizzate a frequentare gli uffici centrali o periferici, e a tutte le figure che operano in nome o per conto della Federazione, inclusi coloro che rivestono incarichi di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Federazione

TITOLO II

Art. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

I principi fondamentali a cui si riferisce il presente codice etico sono:

- il principio di legalità;
- i principi di uguaglianza e non discriminazione;
- i principi di onestà ed equità;
- i principi di correttezza e lealtà;
- il principio di non violenza.

Tutti coloro che operano a qualsivoglia titolo nella FITw devono:

- essere a conoscenza delle normative che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenziali comportamenti;
- tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità, rispetto ed onestà;
- evitare atti e comportamenti caratterizzati da animosità o parole di conflittualità;
- mantenere rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.

E' fatto espresso e tassativo divieto di tenere condotte e/o omettere o posticipare un atto federale per interessi personali.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.

Art. 3 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La FITw, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in Italia e dei Regolamenti adottati dal CIO, dal CONI, dalla Fitw e dalla Federazione internazionale a cui aderisce.

La FITw adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e Regolamenti.

Chiunque abbia rapporti con la FITw dovrà conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità, con la necessità di conformare i propri comportamenti, non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

Il perseguimento degli interessi della Federazione non può mai giustificare una condotta contraria ai Principi di Legalità, Correttezza e Onestà.

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale.

La FITw si riserva di non attuare e/o risolvere i rapporti già in essere, nel rispetto delle normative applicabili, con i soggetti che non attuino o cessino di realizzare, un comportamento conforme al Principio di Legalità.

Gli amministratori ed i dipendenti, nonché coloro che a vario titolo operano con la FITw, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali la Federazione opera

Art. 4 – PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E NON DICRIMINAZIONE

La FITw tutela e promuove i diritti e la dignità della persona umana, che non deve essere in alcun modo discriminata direttamente o indirettamente in base all'età, al sesso, alla razza, alla lingua, all'orientamento sessuale, alla disabilità fisica o mentale e stato di salute, alle opinioni politiche, e alle credenze religiose.

Art. 5 – PRINCIPIO DI ONESTÀ ED EQUITÀ

La FITw rispetta i principi di onestà ed equità nei rapporti che intrattiene con soggetti esterni in termini di obiettività, buona fede ed imparzialità, bilanciando gli interessi tra le parti.

I rapporti si basano sulla uniformità ed equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza dei processi di acquisto evitando trattamenti di favore.

Sono vietate pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati a influenzare le selezioni e le trattative.

Le operazioni di acquisto, la selezione dei fornitori, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate seguendo le prescrizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure federali. In particolare non viene precluso ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di contratti, assicurando ad ogni gara una concorrenza sufficiente ed adottando nella scelta criteri oggettivi e documentabili; viene, inoltre, garantita la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto mediante un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate, la conservazione dei documenti ufficiali di gara e di quelli contrattuali per i periodi stabili dalla normativa vigente e dalle procedure interne di acquisto

Art. 6 – PRINCIPIO DI CORRETTEZZA, LEALTÀ E IMPARZIALITÀ

Tutti i destinatari del presente codice devono tenere una condotta ispirata ai principi di correttezza e lealtà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da conflittualità, mantenendo rapporti improntati sul reciproco rispetto. Pertanto, si impegnano a denunciare la pratica del doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Il personale della FITw deve svolgere le proprie attività con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale con il fine di tutelare l'immagine della Federazione.

Tutti coloro che operano nella Federazione a qualsivoglia titolo (come indicati al precedente articolo 1) in particolar modo affiliati e tesserati:

- devono operare con imparzialità e devono evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con la FITw;
- devono astenersi dall'effettuare pressioni indebite e, qualora subiscano pressioni o richieste di favore che riguardino la propria o l'altrui attività devono informare il Segretario Generale o l'organo federale del quale sono componenti

Art. 7 – PRINCIPIO DI NON VIOLENZA

I destinatari del Codice Etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza; devono inoltre astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive.

TITOLO III

Art. 8 – DIVIETO DI ALTERAZIONE E MANIPOLAZIONE RISULTATI SPORTIVI

È fatto divieto ai destinatari del Codice Etico di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio. È vietato il coinvolgimento in qualsiasi forma di corruzione, uso scorretto delle informazioni e favoritismi.

Art. 9 – DIVIETO DI SCOMMESSE

È vietato organizzare, partecipare e promuovere forme di attività connesse alle scommesse illegali relative a qualsiasi evento della FITw.

Art. 10 – ANTIRICICLAGGIO

La FITw si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio. A tal fine vi è il divieto di utilizzo di denaro contante, ad eccezione di quanto previsto dalle norme federali, per qualunque operazione di incasso o pagamento nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Art. 11 – REGALI E BENEFICI

È vietato accettare doni, regali o benefici personali connessi a qualsiasi evento o attività della FITw. I destinatari del Codice Etico, in relazione al loro coinvolgimento nelle attività della FITw, non devono offrire o accettare, in alcun modo o forma, regali, doni, beni, pagamenti o altri benefici e/o utilità, fatte salve regalie d'uso e di modico valore.

Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità eccedenti un modico valore o si ricevano pressioni illegittime, è necessario darne tempestivamente comunicazione al Presidente federale e al Segretario Generale.

Art. 12 – DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE E RAPPORTI CON ORGANI DI STAMPA

È vietato esprimere pubblicamente con qualsiasi mezzo, anche attraverso i social network, giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di soggetti o di Organismi operanti nell'ambito dell'Ordinamento sportivo.

Non è consentito intrattenere, a nome e per conto della Federazione, rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, riguardanti le attività della FITw, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del Presidente federale in accordo con l'Ufficio Stampa.

TITOLO IV

Art. 13 - RISERVATEZZA

I destinatari del Codice Etico sono tenuti a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione delle proprie mansioni.

Tutte le informazioni e dati acquisiti, direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle proprie funzioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi in assenza di esplicita autorizzazione. Non è consentito l'accesso a terzi ad atti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dal legislatore ed in conformità alle norme interne.

Art. 14 – CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a prevenire situazioni di conflitto di interesse, in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti e a darne tempestiva comunicazione alla FITw in caso di sussistenza del reale, apparente o potenziale conflitto di interesse.

Il soggetto che si trova in conflitto di interesse (anche apparente o potenziale) è obbligato ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni (ivi compresa la preventiva discussione) o a qualsiasi attività in cui possa configurarsi tale conflitto, o anche caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, o in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della FITw.

Fermo il diritto di associazione ed il diritto di adesione a partiti politici e sindacali, il soggetto in caso di adesione ad associazioni, circoli od altri organismi o culti di qualsiasi natura, i cui indirizzi possono influenzare lo svolgimento delle funzioni di ufficio, deve darne comunicazione alla FITw.

Tutti coloro che operano nella Federazione a qualsivoglia titolo (come indicati al precedente articolo 1) devono attenersi alle disposizioni legislative e regolamentari, sovranazionali, nazionali e regionali, in ambito di conflitto di interesse, ivi comprese le norme emesse dall'ANAC.

Art. 15 – PRIVACY

La FITw si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascun responsabile, dipendente e collaboratore, per quanto di competenza, si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto le specifiche e adeguate cautele.

Art. 16 – MOLESTIE E ABUSI

I Destinatari del presente Codice Etico devono astenersi da ogni forma di molestie e abusi, siano essi sessuali, fisiche o psicologiche, che si verifichino isolati o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona od on-line (inclusi i social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- abuso fisico, sessuale, psicologico
- molestie sessuali
- violenza fisica, psicologica

TITOLO V

Art. 17 – RISORSE UMANE

Le Risorse Umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione.

La selezione del personale dipendente e quella dei collaboratori esterni è effettuata senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza, di professionalità e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro secondo quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il dipendente o collaboratore è tenuto:

- a svolgere le mansioni con diligenza e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali;
- al rispetto delle Carte Federali, ivi compreso il “*REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI*” e il presente Codice Etico;
- ad assicurare la parità di trattamento tra le imprese interessate;
- a non ritardare nelle forniture dei beni e servizi;
- a non affidare ad altri dipendenti lo svolgimento delle proprie attività;
- a non utilizzare per fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e a mantenere la massima riservatezza sui procedimenti di gara e sui nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione;
- a mantenere una posizione di indipendenza, al fine di prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;

- ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
- ad informare il Segretario Generale della propria partecipazione ad organismi i cui interessi siano connessi all'attività gestionale dell'ufficio.
- ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti entro il quarto grado o di conviventi ed in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza;
- a non accettare da soggetti, che non siano la FITw, retribuzioni od altre prestazioni cui è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio;
- a non accettare incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso forniture od appalti della FITw o ne abbiano avuto nel biennio precedente.

Tutti gli obblighi previsti per i dipendenti o collaboratori devono essere osservati dal dirigente, i quale è tenuto, altresì, a vigilare sull'operato dei dipendenti o collaboratori ed a collaborare attivamente ai controlli disposti dal CONI e dalla Fitw, dall'autorità amministrativa o dall'autorità giudiziaria.

Art. 18 – GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nella gestione del personale viene evitata qualsiasi forma di discriminazione e viene garantita pari opportunità. Le decisioni prese sono basate sui profili posseduti, sulle competenze e su considerazioni di merito.

Viene, altresì, contrastato qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo, affinché l'autorità venga esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.

Il personale è un fattore indispensabile per salvaguardare ed accrescere il valore della FITw.

Vengono, pertanto, previsti programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di maggiori competenze da parte di ciascun addetto.

Art. 19 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La FITw assicura l'adeguata gestione degli ambienti e dei luoghi di lavoro nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice civile, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle altre norme applicabili.

I destinatari contribuiscono a rendere effettiva ed efficace la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ed in particolare i dipendenti devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza rispettando le norme e gli standard previsti, sensibilizzando i colleghi a fare altrettanto e segnalando ai responsabili le eventuali lacune o gli ambiti di miglioramento.

Tutti i Destinatario del Codice Etico devono astenersi dal prestare la propria attività per la FITw sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa e/o collaborazione.

La Federazione di impegna a rispettare e far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo.

TITOLO VI

Art. 20 - APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

La FITw promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico presso tutti i destinatari e ad aggiornare il Codice sulla base di eventuali cambiamenti normativi.

La FITw richiede ai destinatari interni di prendere visione del Codice Etico e di rispettare i comportamenti richiesti nell'ambito delle attività cooperando affinché venga rispettato in tutta la Federazione.

La FITw richiede ai destinatari esterni di rispettare le norme di comportamento previste dal Codice prendendone visione nel sito internet federale e/o attraverso apposite clausole contrattuali.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del Codice Etico. La FITw garantisce che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato le violazioni del Codice Etico, ed a seguito della segnalazione le stesse faranno tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

Come meglio precisato al successivo articolo 23, la violazione dei principi fissati nel presente codice compromette il rapporto fiduciario tra la FITw ed i propri amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e sarà perseguita con tempestività attraverso provvedimenti disciplinari adeguati.

La FITw a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti con soggetti che non operino nel rispetto della normativa vigente e secondo i valori e principi previsti dal Codice etico.

Art. 21 – SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono considerate dalla Federazione un gesto di lealtà e buona fede nei confronti della FITw e vengono applicate apposite procedure di sicurezza per garantire una adeguata tutela a tutti coloro che segnaleranno anomalie.

Le segnalazioni possono essere effettuate da chiunque ne abbia interesse, per il bene della Federazione e possono riguardare chiarimenti interpretativi, richieste di integrazione, modifiche del Codice Etico e violazione dello stesso. La segnalazione deve essere trasmessa per iscritto all'Organismo di Vigilanza. La Federazione tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge. L'Organismo di Vigilanza adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare il carattere riservato delle informazioni ricevute.

Art. 22 – ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di assicurare l'osservanza del Codice Etico, il Consiglio Federale nominerà un Organismo di Vigilanza, costituito da tre componenti indipendenti in carica per quattro anni, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- controllare il rispetto e la diffusione del Codice Etico;
- valutarne le necessità di revisione e sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale eventuali modifiche;

- ricevere le segnalazioni di chiarimenti o violazioni e valutarne i contenuti;
- segnalare le eventuali violazioni agli Organi di giustizia competenti

Art. 23 – SANZIONI

La violazione dei principi previsti nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario con la FITw e produce provvedimenti ed azioni proporzionate alla gravità della violazione.

La violazione delle norme contenute nel Codice Etico da parte di fornitori e collaboratori costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con ogni conseguenza di legge e riserva di ogni ulteriore azione a tutela della FITw.

Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dipendenti per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile.

La Federazione si impegna a prevedere ed irrogare con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate, a seconda della loro gravità, alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

È fatto salvo il diritto e la facoltà del Consiglio Federale di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Art. 24 – Pubblicazione Conoscenza ed osservanza del Codice etico

Copia del presente Codice etico è pubblicata sul sito federale, Organo Ufficiale della Federazione, per i tesserati e affiliati della FITw.

Della pubblicazione viene data informativa a tutti gli Organi della Federazione, agli Affiliati, a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

I soggetti sopra indicati sono, pertanto, tenuti a conoscere il contenuto del Codice etico, ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione. In caso di dubbio su come procedere dovranno essere richiesti chiarimenti al Segretario Generale o la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'organo federale del quale si è componente.